

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA****XII LEGISLATURA****ESTRATTO CON ALLEGATI****DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 94 DEL 10 DICEMBRE 2024**

OGGETTO: Ricognizione annuale delle partecipazioni detenute dal Consiglio regionale della Calabria nella società in house providing "Portanova S.p.A." al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.S.P.) e ss.mm.ii.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA**PREMESSO**

CHE con legge regionale n. 25 dell'8 agosto 2008 e successivo atto del 30 gennaio 2009, repertorio n. 108433 è stata costituita la società in house providing "Portanova S.p.A.", totalmente partecipata dal Consiglio regionale della Calabria che esercita sulla stessa il controllo analogo normativamente previsto;

CHE in data 30 ottobre 2009 è stata sottoscritta tra il Consiglio regionale della Calabria e la società in house "Portanova S.p.A." apposita convenzione (rep. 224 dell'11 novembre 2009), volta a disciplinare le modalità di gestione delle prestazioni e ad individuare le attività e i servizi di supporto alle attività del Consiglio regionale della Calabria;

CHE con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 75 del 28 dicembre 2015 è stata approvata la proposta di Piano industriale della Società, deliberata dal Consiglio di amministrazione, la quale descrive in termini qualitativi e quantitativi le attività ed i servizi svolti dalla Società in house, indicando le strategie di impresa che si è inteso intraprendere per il loro miglioramento;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 recante "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito T.U.S.P.);

VISTO lo Statuto della Società - approvato in data 20 luglio 2017 ai sensi dell'art. 26, comma 1, del T.U.S.P. - che all'art. 5 definisce il suo ambito di attività;

CONSIDERATO

CHE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

CHE, fermo restando quanto sopra indicato, le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. e precisamente:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P. entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica era tenuta ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che dovevano essere alienate;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti dallo stesso richiamati siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che, ai suddetti fini, devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
2. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 31 del 29 maggio 2017, integrata con deliberazione n. 58 del 10 ottobre 2017, con cui si è dato atto dell'avvenuta ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente sulla base di quanto riportato nelle relazioni tecniche allegate alle suddette deliberazioni e, presentando la società tutti i requisiti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha conseguentemente, mantenuto la partecipazione del Consiglio regionale, quale socio unico della società in house providing "Portanova S.p.A.";
- n. 64 del 29 novembre 2018, n. 72 del 19 dicembre 2019, n. 58 del 16 dicembre 2020, n. 21 del 29 dicembre 2021, n. 90 del 19 dicembre 2022 e n. 85 del 22 dicembre 2023, relative alla ricognizione delle partecipazioni detenute dal Consiglio regionale della Calabria nella società in house providing "Portanova S.p.A." in relazione, rispettivamente, agli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 dai cui esiti è emersa la volontà di mantenere la partecipazione di che trattasi;

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti e le schede di rilevazione relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti predisposte dal Ministero dell'Economia e delle

Finanze come ausilio per la redazione del provvedimento di ricognizione annuale delle partecipazioni;

RILEVATO che nel corso dell'esercizio 2023 non è variato nulla per quanto concerne la società partecipata dal Consiglio regionale e che sono confermati i presupposti in base ai quali l'Ente si era determinato per il mantenimento della partecipazione quale socio unico della società *in house providing* "Portanova" S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di mantenere la situazione attuale in quanto la suddetta partecipazione del Consiglio regionale soddisfa i requisiti previsti dalla normativa summenzionata, considerando in particolare che:

- gli scopi istituzionali della società rispondono ad una finalità pubblica dell'ente;
- il modello societario per la produzione di beni o servizi rappresenta opzione necessaria al conseguimento dei predetti fini;
- il numero di dipendenti della società risulta superiore a quello degli amministratori;
- nel triennio precedente, la stessa ha conseguito un fatturato medio superiore ad un milione di euro ed ha prodotto un risultato positivo per quattro dei cinque esercizi precedenti, non trattandosi di una società che gestisce un servizio di interesse generale;
- la società ha come oggetto sociale esclusivo (art. 5 dello Statuto) le attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- la società *in house providing* "Portanova" S.p.A., partecipata interamente dal Consiglio regionale, presenta tutti i requisiti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

RITENUTO che, dalle norme sopra richiamate, debba concludersi che per la società *in house providing* "Portanova S.p.A." sussistano le condizioni di legittimità del ricorso al modello societario da parte del Consiglio regionale della Calabria;

PRESO ATTO del documento di cui all'Allegato A), contenente l'analisi dell'assetto complessivo della società *in house providing* "Portanova S.p.A." e delle schede di rilevazione di cui all'Allegato B), messe a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le Amministrazioni pubbliche, entrambi redatti a supporto della ricognizione annuale delle partecipazioni detenute dal Consiglio regionale della Calabria al 31 dicembre 2023;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTO lo Statuto della società *in house providing* "Portanova S.p.A.", approvato dall'Assemblea dei soci in data 20 luglio 2017;

VISTO l'art. 23 dello Statuto della Regione Calabria, il quale prevede che il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa e contabile;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 315 del 2 ottobre 2024, con la quale è stato approvato il Bilancio consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale della Calabria per l'esercizio 2023;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Segretario generale;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, rilasciato dal dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria con documento id. 36909185 del 05/12/2024;

all'esito dell'istruttoria compiuta dalla Struttura proponente, su proposta del Segretario generale

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- **di prendere atto** dell'avvenuta ricognizione annuale delle partecipazioni detenute dal Consiglio regionale della Calabria nella società *in house providing* "Portanova S.p.A." alla data del 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per come rappresentato in narrativa e sulla base di quanto analiticamente dettagliato nel documento di cui all'Allegato A) e nelle schede di rilevazione di cui all'Allegato B);
- **di approvare** il documento di cui all'Allegato A), contenente l'analisi dell'assetto complessivo della società *in house providing* "Portanova S.p.A.", e le schede di rilevazione di cui all'Allegato B), redatti a supporto della ricognizione annuale delle partecipazioni detenute dal Consiglio regionale della Calabria nella società *in house providing* "Portanova S.p.A." al 31 dicembre 2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di dare atto** che, in base a quanto sopra descritto, sussistono le ragioni per il mantenimento della partecipazione del Consiglio regionale quale socio unico della società *in house providing* "Portanova" S.p.A.;
- **di trasmettere** copia del presente atto al Segretario Generale per il seguito di competenza e per la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- **di trasmettere**, altresì, il presente atto deliberativo al Direttore Generale, all'Ufficio di Gabinetto del Consiglio regionale, al Collegio dei Revisori dei Conti, alla Società "Portanova S.p.A." per opportuna conoscenza e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
- **di rendere fruibile** la presente deliberazione, una volta pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Enti controllati - Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3.

Il Segretario
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
F.to Filippo Mancuso